ALLEGATO XX – Istruzioni per l'informativa sull'uso del metodo standardizzato   
per il rischio di credito (esclusi il rischio di controparte e le posizioni   
verso la cartolarizzazione)

1. Gli strumenti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)[[1]](#footnote-2) (esposizioni al rischio di controparte) e gli strumenti cui si applicano i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, di tale regolamento (esposizioni verso la cartolarizzazione) non rientrano nei modelli per i quali sono fornite istruzioni nel presente allegato.

**Tabella EU CRD: obblighi di informativa qualitativa sul metodo standardizzato** (formato flessibile)

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 444, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013 seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU CRD di cui all'allegato XIX delle soluzioni informatiche dell'ABE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimento della riga** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| **Spiegazione** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Articolo 444, lettera a), del CRR | Gli enti indicano le denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e delle agenzie per il credito all'esportazione (ECA) prescelte e le ragioni di eventuali modifiche in ordine a tali scelte nell'arco del periodo di informativa. |
| b) | Articolo 444, lettera b), del CRR | Gli enti indicano le classi di esposizioni, specificate nell'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013, per le quali gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, di tale regolamento, utilizzando la valutazione del merito di credito dell'ECAI o dell'ECA prescelta. |
| c) | Articolo 444, lettera c), del CRR | Quando si ricorre a una valutazione del merito di credito relativa a un emittente o a un'emissione per determinare la ponderazione del rischio da assegnare a esposizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 139 della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti descrivono il processo impiegato. |
| d) | Articolo 444, lettera d), del CRR | Gli enti indicano, per ciascuna delle classi di esposizioni specificate nell'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013, la scala alfanumerica di ciascuna ECAI/ECA prescelta (di cui alla riga a) di questo modello) rispetto ai fattori di ponderazione del rischio corrispondenti alle classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, di tale regolamento, salvo che l'ente rispetti l'associazione normale pubblicata dall'ABE. |

**Modello EU CR4: esposizione al rischio di credito ed effetti della CRM -** Formato fisso

1. Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 pubblicano le informazioni di cui all'articolo 453, lettere g), h) e i), di tale regolamento e all'articolo 444, lettera e), del medesimo regolamento seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR4 di cui all'allegato XIX delle soluzioni informatiche dell'ABE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimento della colonna** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| **Spiegazione** |
| a | **Esposizioni pre-CCF e pre-CRM – Esposizioni in bilancio:**  gli enti indicano il valore dell'esposizione in bilancio nell'ambito del consolidamento prudenziale conformemente all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013, dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013, delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) n. 575/2013, di altre riduzioni di fondi propri e delle cancellazioni (quali definite nella disciplina contabile applicabile), ma prima i) dell'applicazione dei fattori di conversione del credito specificati nello stesso articolo e ii) dell'applicazione delle tecniche di CRM specificate nella parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai valori dell'esposizione per i contratti di leasing si applica l'articolo 134, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| b | **Esposizioni pre-CCF e pre-CRM – Esposizioni fuori bilancio:**  gli enti indicano il valore dell'esposizione fuori bilancio nell'ambito del consolidamento prudenziale, dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) n. 575/2013, ma prima dell'applicazione dei fattori di conversione del credito conformemente all'articolo 111 di tale regolamento e prima dell'effetto delle tecniche di CRM (in applicazione della parte tre, titolo II, capo 4, del medesimo regolamento). |
| c | **Esposizioni post-CCF e post-CRM – Esposizioni in bilancio:**  gli enti indicano l'importo del valore dell'esposizione in bilancio nell'ambito del consolidamento prudenziale (conformemente all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013), dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105 di tale regolamento, delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), del medesimo regolamento, di altre riduzioni di fondi propri e delle cancellazioni quali definite nella disciplina contabile applicabile, dopo l'applicazione di tutti gli strumenti di attenuazione del rischio di credito e i fattori di conversione del credito. Si tratta dell'importo al quale si applicano i fattori di ponderazione del rischio (conformemente all'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, di tale regolamento). È l'importo equivalente al credito netto, dopo aver applicato le tecniche di CRM e il CCF. |
| d | **Esposizioni post-CCF e post-CRM – Esposizioni fuori bilancio:**  gli enti pubblicano l'importo del valore dell'esposizione fuori bilancio dopo aver tenuto conto delle rettifiche di valore su crediti specifiche quali definite nel regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione[[2]](#footnote-3), delle rettifiche di valore supplementari e di altre riduzioni dei fondi propri, dopo l'applicazione di tutti gli strumenti di attenuazione del rischio di credito e i fattori di conversione del credito. Si tratta dell'importo al quale si applicano i fattori di ponderazione del rischio (conformemente all'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, di tale regolamento). È l'importo equivalente al credito netto, dopo aver applicato le tecniche di CRM e il CCF. |
| e | **RWEA**  Importi delle esposizioni ponderati per il rischio (RWEA) calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| f | **Densità degli RWEA**  (Colonna e/Colonne (c + d) di questo modello)  Il rapporto è calcolato dividendo gli RWEA della rispettiva classe di esposizioni (colonna e di questo modello) per l'importo delle rispettive esposizioni dopo aver tenuto conto di tutti gli strumenti di attenuazione del rischio di credito e i fattori di conversione del credito (somma degli importi nelle colonne c e d di questo modello). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di riga** | **Spiegazione** |
| 1, EU 2a, EU 2b, 3, EU 3a, 4, 5, 6, EU 7a, EU 7b, 8, 9, 10, EU 10a, EU 10b, EU 10c | Classi di esposizioni quali definite ai sensi dell'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Non sono incluse le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni "elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione" di cui all'articolo 112, lettera m), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 2 | **Organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali**  Somma delle esposizioni di cui alle righe EU 2a e EU 2b. |
| EU 2a | **Amministrazioni regionali o autorità locali**  Esposizioni quali definite all'articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 115, paragrafi -1, 1, 3, 4 e 5, di tale regolamento per le esposizioni soggette al metodo standardizzato. |
| EU 2b | **Organismi del settore pubblico**  Esposizioni quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 112, lettera c), e all'articolo 116, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, di tale regolamento per le esposizioni soggette al metodo standardizzato. |
| 6 | **Esposizioni verso imprese**  Esposizioni quali definite all'articolo 112, lettera g), e all'articolo 122 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 6.1 | **Di cui finanziamenti specializzati**  Esposizioni quali definite all'articolo 122 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 7 | **Esposizioni da debito subordinato e strumenti di capitale**  Somma delle esposizioni di cui alle righe EU 7a e EU 7b. |
| EU 7a | **Esposizioni da debito subordinato**  Esposizioni quali definite all'articolo 112, lettera k), e all'articolo 128 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| EU 7b | **Strumenti di capitale**  Esposizioni quali definite all'articolo 112, lettera p), e all'articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 9 | **Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC**  In questa riga sono segnalate le esposizioni garantite da immobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da 75 a 75 septies, del regolamento (UE) n. 575/2013 e le esposizioni quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 78 bis, di tale regolamento.  Questa riga è la somma delle righe 9.1; 9.2; 9.3; 9.4 e 9.5. |
| 9.1 | **Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali – non‑IPRE**  In questa riga sono segnalate le esposizioni trattate conformemente all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  In questa riga sono altresì indicate: le altre esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali – non-IPRE che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 124, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o qualsiasi parte di un'esposizione non ADC che superi l'importo nominale del gravame sull'immobile di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. |
| 9.2 | **Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali – IPRE**  In questa riga sono unicamente segnalate: le esposizioni rientranti nella definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le esposizioni IPRE che soddisfano una qualsiasi delle condizioni di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera a), punto ii), punti da 1) a 4), di tale regolamento; le esposizioni IPRE cui si applica la deroga di cui all'articolo 125, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  In questa riga sono altresì indicate le altre esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali – IPRE che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 124, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o qualsiasi parte di un'esposizione non ADC che superi l'importo nominale del gravame sull'immobile di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. |
| 9.3 | **Esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali – non-IPRE**  In questa riga sono segnalate le esposizioni trattate conformemente all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  In questa riga sono altresì indicate: le altre esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali – non-IPRE che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 124, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o qualsiasi parte di un'esposizione non ADC che superi l'importo nominale del gravame sull'immobile di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. |
| 9.4 | **Esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali – IPRE**  In questa riga sono segnalate le esposizioni rientranti nella definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 ter), e di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le esposizioni IPRE cui si applica la deroga di cui all'articolo 126, paragrafo 2, di tale regolamento.  In questa riga sono altresì indicate le altre esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali – IPRE che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 124, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o qualsiasi parte di un'esposizione non ADC che superi l'importo nominale del gravame sull'immobile di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. |
| 11 | Non applicabile |
| 12 | **"Totale"**  Somma delle esposizioni di cui alle righe 1, 2, 3, EU 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, EU 10a, EU 10b, EU 10c sopra citate. |

**Modello EU CR5: metodo standardizzato -** Formato fisso

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 444, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CR5 di cui all'allegato XIX delle soluzioni informatiche dell'ABE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimento della colonna** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| **Spiegazione** |
| a – y | **Fattori di ponderazione del rischio:**  gli enti pubblicano le informazioni sull'attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio all'interno della rispettiva classe di esposizioni conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| z | **Totale:**  importo totale delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio nell'ambito del consolidamento prudenziale:  - dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche conformemente all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013, delle rettifiche di valore supplementari conformemente agli articoli 34 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013, delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) n. 575/2013 e di altre riduzioni di fondi propri e cancellazioni (quali definite nella disciplina contabile applicabile) per le esposizioni in bilancio, conformemente all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013;  - dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni fuori bilancio, conformemente all'articolo 111 di tale regolamento;  - dopo i) l'applicazione dei fattori di conversione specificati nello stesso articolo e ii) l'applicazione delle tecniche di CRM specificate nella parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni in bilancio e fuori bilancio. |
| aa | **Di cui prive di rating:**  esposizioni per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta e alle quali sono applicati fattori specifici di ponderazione del rischio a seconda della classe di esposizioni, come specificato negli articoli da 113 a 134 del regolamento (UE) n. 575/2013. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Numero  di riga** | **Riferimenti giuridici e istruzioni** |
| **Spiegazione** |
| 1, EU 2a, EU 2b, 3, EU 3a, 4, 5, 6, EU 7a, EU 7b, 8, 9, 10, EU 10a, EU 10b, EU 10c | Classi di esposizioni conformemente all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Non sono incluse le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni "elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione" di cui all'articolo 112, lettera m), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 2 | **Organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali**  Somma delle esposizioni di cui alle righe EU 2a e EU 2b. |
| EU 2a | **Amministrazioni regionali o autorità locali**  Esposizioni quali definite all'articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 115, paragrafi -1, 1, 3, 4 e 5, di tale regolamento per le esposizioni soggette al metodo standardizzato. |
| EU 2b | **Organismi del settore pubblico**  Esposizioni quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 112, lettera c), e all'articolo 116, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, di tale regolamento per le esposizioni soggette al metodo standardizzato. |
| 6 | **Esposizioni verso imprese**  Esposizioni quali definite all'articolo 112, lettera g), e all'articolo 122 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 6.1 | **Di cui finanziamenti specializzati**  Esposizioni quali definite all'articolo 122 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 7 | **Esposizioni da debito subordinato e strumenti di capitale**  La somma delle righe definite di seguito (EU 7a e EU 7b). |
| EU 7a | **Esposizioni da debito subordinato**  Esposizioni quali definite all'articolo 112, lettera k), e all'articolo 128 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| EU 7b | **Strumenti di capitale**  Esposizioni quali definite all'articolo 112, lettera p), e all'articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 9 | **Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC**  In questa riga sono segnalate le esposizioni garantite da immobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da 75 a 75 septies, del regolamento (UE) n. 575/2013 e le esposizioni quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 78 bis, di tale regolamento.  Questa riga è la somma delle righe 9.1; 9.2; 9.3; 9.4 e 9.5. |
| 9.1 | **Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali – non‑IPRE**  In questa riga sono indicate le esposizioni trattate conformemente all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  In questa riga sono altresì indicate: le altre esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali – non-IPRE che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 124, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o qualsiasi parte di un'esposizione non ADC che superi l'importo nominale del gravame sull'immobile di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.  Questa riga è la somma delle righe 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3. |
| 9.1.1 | **Senza applicare la ripartizione dei mutui**  Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali – non-IPRE cui non si applica il metodo della ripartizione dei mutui di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 9.1.2 | **Applicando la ripartizione dei mutui (con garanzia)**  Parte garantita delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali cui si applica il metodo della ripartizione dei mutui di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 9.1.3 | **Applicando la ripartizione dei mutui (senza garanzia)**  Parte restante delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali cui si applica il metodo della ripartizione dei mutui di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 9.2 | **Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali – IPRE**  In questa riga sono segnalate le esposizioni rientranti nella definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 ter), del regolamento (UE) n. 575/2013.  In questa riga sono altresì indicate:  - le altre esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali – IPRE che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 124, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o qualsiasi parte di un'esposizione non ADC che superi l'importo nominale del gravame sull'immobile di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento;  - le esposizioni IPRE che soddisfano una qualsiasi delle condizioni di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera a), punto ii), punti da 1) a 4), del regolamento (UE) n. 575/2013;  - le esposizioni IPRE cui si applica la deroga di cui all'articolo 125, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 9.3 | **Esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali – non‑IPRE**  In questa riga sono indicate le esposizioni trattate conformemente all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  In questa riga sono altresì indicate: le altre esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali – non-IPRE che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 124, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o qualsiasi parte di un'esposizione non ADC che superi l'importo nominale del gravame sull'immobile di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.  Questa riga è la somma delle righe 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3. |
| 9.3.1 | **Senza applicare la ripartizione dei mutui**  Esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali cui non si applica il metodo della ripartizione dei mutui di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 9.3.2 | **Applicando la ripartizione dei mutui (con garanzia)**  Parte garantita delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali cui si applica il metodo della ripartizione dei mutui di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 9.3.3 | **Applicando la ripartizione dei mutui (senza garanzia)**  Parte restante delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali cui si applica il metodo della ripartizione dei mutui di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 9.4 | **Esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali – IPRE**  In questa riga sono unicamente segnalate le esposizioni rientranti nella definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 ter), e di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013.  In questa riga sono altresì indicate:  - le altre esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali – IPRE che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 124, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o qualsiasi parte di un'esposizione non ADC che superi l'importo nominale del gravame sull'immobile di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento;  - le esposizioni IPRE cui si applica la deroga di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 9.5 | **Acquisizione, sviluppo e costruzione (ADC)**  In questa riga sono unicamente segnalate le esposizioni rientranti nella definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 78 bis), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| EU 10c | **Altre posizioni**  La classe di esposizioni si riferisce a:  - le attività soggette a uno specifico fattore di ponderazione del rischio stabilito all'articolo 134 della parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;  - le attività non dedotte in applicazione dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 575/2013 (pagamenti in eccesso di imposte, riporti di perdite fiscali e attività fiscali differite che non dipendono dalla redditività futura), dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 575/2013 (attività dei fondi pensione a prestazioni definite), degli articoli 46 e 469 del regolamento (UE) n. 575/2013 (investimenti non significativi nel capitale CET1 di soggetti del settore finanziario), degli articoli 49 e 471 del regolamento (UE) n. 575/2013 (partecipazioni in imprese di assicurazione indipendentemente dal fatto che esse siano sottoposte a vigilanza a norma della direttiva sui conglomerati), degli articoli 60 e 475 del regolamento (UE) n. 575/2013 (investimenti non significativi e significativi, detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente, in capitale aggiuntivo AT1 di soggetti del settore finanziario) e degli articoli 70 e 477 del regolamento (UE) n. 575/2013 (posizioni non significative e significative, detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente, di capitale di classe 2 (T2) emesso da un soggetto del settore finanziario), non assegnate ad altre classi di esposizioni né a partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario se non hanno ricevuto un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 % (in applicazione dell'articolo 36, lettera k), della parte due, titolo I, capo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013). |
| 11 | Non applicabile |
| 11c | **Totale**  Somma delle righe 1, 2, 3, EU 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, EU 10a, EU 10b, EU 10c sopra citate. |

1. Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623 ([GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:176:TOC)); [regolamento - UE - 2024/1623 - IT - EUR-Lex (europa.eu)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202401623)). [↑](#footnote-ref-2)
2. Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3). [↑](#footnote-ref-3)